

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE "VERSO"

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

ART.1 E' costituita, ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione culturale denominata "VERSO" con sede attuale in Via di Bertalia 36, Bologna. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea. L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

Essa può perseguire i propri scopi aderendo ad Associazioni o Federazioni nazionali, internazionali o sovranazionali i cui statuti non siano in contrasto con il presente Statuto. Inoltre per agevolare il perseguimento delle proprie finalità l'Associazione può favorire la costituzione di consorzi promozionali operativi e di servizi.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o di attività.

La durata dell'Associazione è illimitata

OGGETTO

ART.2 L'associazione "VERSO" si propone di promuovere, sviluppare e realizzare iniziative culturali e di formazione inerenti l'architettura e l'urbanistica nel loro aspetto più sociale, umanitario, sostenibile e partecipativo. Più precisamente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione:

- Promuove il dibattito sul ruolo dell'architettura e della pianificazione urbana tramite iniziative culturali quali workshop, seminari, tavole rotonde, esposizioni;
- Incentiva il dialogo e la collaborazione tra liberi cittadini professionisti, istituzioni, enti pubblici o privati, studenti che hanno un interesse nell'indagare e approfondire le problematiche attuali delle città;
- Fornisce spunti, riflessioni e idee per la gestione e la progettazione di aree urbane ed extra urbane informali, nello specifico nei paesi nel sud del mondo;
- Offre formazione per interventi di architettura di piccole dimensioni e propone laboratori di autocostruzione e upcycling;
- Promuove attività laboratoriali (in loco), riservate ai propri soci, per la riqualificazione e la rigenerazione di spazi pubblici ed immobili. Quest'ultime possono prevedere trasferte al di fuori dei confini italiani;
- Collabora attivamente con organizzazioni no-profit pianificando e realizzando specifiche iniziative volte al miglioramento delle condizioni abitative e sociali dei soggetti coinvolti nelle iniziative stesse;
- Ogni altra attività utile al perseguimento dell'oggetto sociale di cui sopra;

SOCI

ART.3 Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, Enti locali, organizzazioni di consumatori, istituti di ricerca, associazioni di fatto, mediante inoltre di domanda scritta sulla quale decide, senza obbligo di motivazione, il Consiglio Direttivo. I soci, possono essere:

- **Soci Fondatori:** le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del Consiglio Direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nell'ambiente associativo.
- **Soci Ordinari:** le persone che, condividendo gli scopi dell'Associazione, si impegnano al suo sviluppo anche con il versamento della quota d'ingresso e del contributo annuo stabiliti dall'Assemblea ed usufruiscono dei servizi e delle facilitazioni derivanti dall'appartenenza all'Associazione. La qualità di socio è strettamente personale e la partecipazione all'Associazione non può in alcun modo essere trasferita per atto tra vivi o mortis causa. La qualità di Socio Ordinario ha durata annuale, risultando attiva contestualmente al versamento della quota associativa. Qualora, al termine dell'anno solare, non venisse versata nuovamente la quota associativa la carica di Socio Ordinario ed i relativi diritti decadono.

ART.4 L'adesione all'associazione deve pervenire in ogni caso per forma iscritta e, dove previsto dal presente Statuto, insieme al versamento della quota di iscrizione, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

ART.5 Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione. Tutti i soci concorrono a determinare l'attività della Associazione ed hanno diritto di ottenere dagli organi di questa tutte le notizie e le informazioni disponibili. Hanno diritto di iniziativa e di formulare proposte da inserire all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo. (Tutti i soci Fondatori possono essere eletti nelle cariche sociali. I soci ordinari possono entrare a far parte del Consiglio Direttivo, situazione che si può presentare dopo votazione del Consiglio Direttivo stesso, anche prima di aver trascorso un anno come Socio Ordinario. Ogni socio ordinario può avanzare proposte, suggerimenti, spunti o temi da affrontare durante le riunioni. Quest'ultime nel caso si evolvano in progetti effettivi verranno valutate e poste al voto dal Consiglio Direttivo.

ART.6 La qualità di socio si perde per:

- Decesso;
- Recesso: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso ha decorrenza immediata fermo restando l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale;
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

La perdita della qualità di socio per mancato pagamento della quota sociale è anticipata della messa in mora del socio che verrà avvisato tramite mail.

RISORSE FINANZIARIE

ART.7 L'associazione può inoltre svolgere le attività secondarie e accessorie a quelle di interesse generale e, in via marginale, attività commerciali integrative e funzionali allo sviluppo delle attività istituzionali. In particolare l'associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- le quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- le erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- I contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
- I contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- le entrate di natura commerciale occasionale;
- le entrate derivanti da iniziative promozionali, quali manifestazioni, raccolte fondi, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altro contributo, compresi eredità, donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali;

Il presente elenco non è tassativo e potrà essere integrato con delibera del consiglio direttivo.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- donazioni, lasciti o successioni disposti in favore dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'Associazione non ha scopo di lucro e deve intendersi ai fini fiscali ente non commerciale. E' pertanto fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali statutariamente previste. La quota associativa non

è rivalutabile ed è intrasmissibile.

Il patrimonio dell'associazione, il raccoglimento delle quote annuali, la supervisione ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute dai soci ed il pagamento da parte dell'associazione a terzi in vista di prestazioni o collaborazioni professionali sono diretta responsabilità del Tesoriere, carica eletta dall'Assemblea dei soci.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.8 Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.9 L'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'Associazione, è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione della stessa. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

- L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria;
- L'assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare l'assemblea ordinaria ha il compito di:

- Ratificare l'entità delle quote sociali annue stabilita dal Consiglio Direttivo;
- Approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo dell'associazione.

L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- Deliberare sulle modifiche dello statuto dell'associazione;
- Deliberare sullo scioglimento dell'associazione stessa.

ART.10 L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta l'anno per stabilire gli indirizzi e i programmi generali dell'attività e per discutere la relazione del Consiglio Direttivo sulla gestione dell'Associazione, contenente anche gli indirizzi economici e finanziari e l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente. La convocazione viene effettuata con avviso scritto da diffondere via posta elettronica, o telegramma (SMS) o attraverso convocazione scritta sulla pagina Facebook dell'associazione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

ART.11 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale.

ART.12 Ogni socio maggiore d'età ha diritto ad un voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

L'Assemblea dei soci delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti ed è validamente costituita quando in prima convocazione è presente o rappresentata per delega almeno la metà degli aventi diritto al voto (50%+1). In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita da almeno la metà dei soci fondatori (50%+1 soci fondatori) e le deliberazioni sono approvate col voto favorevole della maggioranza dei presenti (50%+1). Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento (75%) degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione.

I verbali delle Assemblee sono redatti e trascritti sul registro dei verbali delle Assemblee, da un segretario nominato di volta in volta dal Presidente.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti, che astenuti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

Le riunioni sono pubbliche, salvo diversa determinazione del Presidente all'atto della convocazione o in seguito all'accoglimento della richiesta della seduta segreta.

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

ART.13 Il Presidente è eletto dall'Assemblea; nella stessa riunione e con le stesse modalità si elegge il Vice Presidente che assume funzioni vicarie. Il Presidente ed il Vice Presidente rimangono in carica per 2 anni e sono rieleggibili per un massimo di due mandati di fila. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Il Presidente è rappresentante e garante del volere dell'Assemblea.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

In particolare, il Presidente:

- predispone le linee generali del programma stilato dall'Assemblea delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione;
- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, esegue le deliberazioni, firma, anche a mezzo di componenti del Consiglio Direttivo da lui delegati, gli atti relativi alla gestione;
- stipula i contratti e le convenzioni;
- redige la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea;
- vigila sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determina i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e gli associati;
- emana i regolamenti interni degli organi e strutture dell'associazione;
- verifica il rispetto dello Statuto e degli eventuali regolamenti;

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.14 Il Consiglio Direttivo esegue i mandati dell'Assemblea che gli affida tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione nei limiti e nelle finalità statutarie.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

In particolare è costituito da:

- Il Presidente
- Il Vice Presidente
- Il Tesoriere
- Il segretario
- I consiglieri

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di eleggere al suo interno un Tesoriere ed un Segretario, di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

ART.15 Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento, se redatto, dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.




ART.16 I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per 2 anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

ART.17 Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità. Le adunanze del Consiglio si terranno di norma presso la sede dell'Associazione, ma potranno altresì svolgersi in



qualunque altro luogo sia in Italia sia all'estero. La convocazione della riunione può inviata tramite posta elettronica e telegramma (SMS).

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno ed essere pubblicato o comunicato con almeno 2 giorni d'anticipo.

ART.18 Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Le delibere saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

ESERCIZIO SOCIALE

ART.19 L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione ed eventualmente un bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro i primi quattro mesi dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio ed è messo a disposizione presso la sede sociale per essere consultato. Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.

L'eventuale disavanzo accertato alla fine dell'esercizio finanziario deve essere riassorbito negli esercizi successivi secondo un piano approvato dall'Assemblea.

Il bilancio di previsione, se redatto, e il conto consuntivo devono essere accompagnati dalla relazione del Presidente sull'andamento della gestione sociale.

SCIoglimento

ART.20 L'Assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione con il parere favorevole del 75% dei soci (75% fondatori e 75% ordinari) presenti. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza diretta, o per delega autenticata dal presidente, della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

In ogni caso deve essere nominato il liquidatore per le attività conseguenti allo scioglimento e deliberata la destinazione dell'avanzo patrimoniale.

L'avanzo patrimoniale deve in ogni caso essere devoluto ad altre associazioni con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

NORME FINALI

ART.21 Per quanto non contenuto nel presente statuto, valgono le norme ed i principi del codice civile.

Bologna, in data

Il Presidente:

Orlando Ricci

Il Vicepresidente:

[Signature] 21/6/19

I Soci:

[Signature]
[Signature]
[Signature]
Simone Carolullo
[Signature]

AGENZIA ENTRATE - LIGURIA
L. 10
1093
3

€ 200,00

